

TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA

Sezione Lavoro

Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

TRIBUNALE DI RAGUSA
Deposito in cancelleria
Oggetto 22/6/2016

Con istanza per la determinazione delle modalità della notifica ex art. 151 c.p.c..

Per: Le dott.sse MARIA STELLA GIANNI, nata a Comiso, il 18.02.1964, ivi residente in Via Epicuro, 104 C.F.: GNN MST 64B58 C927U, e EMANUELA PACINI nata a Comiso, il 15.09.1962, ivi residente in Via Tolomeo, n.70, C.F.: PCN MNL 62P55 C927S, entrambe elettivamente domiciliate in Comiso, Via Villafranca n. 11 tel. e fax 0932723970, presso lo Studio dell'Avv. Patrizia Fontana C.F.: FNT PRZ 69H60 H163A che le rappresenta e difende, per mandato in calce al presente atto e che dichiara espressamente, ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax 0932723070 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata patrizia.fontana@avvragusa.legalmail.it comunicato al proprio Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro - tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a ed elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina n. 149;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (C.F.: 80018500829) in

persona del Direttore Generale pro- tempore, con sede in Palermo, Via Fattori n. 60 ed elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina n. 149;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RAGUSA (C.F.: 80018500829)

in persona del Dirigente pro- tempore, con sede in Ragusa, Via G. Bruno n. 1 ed elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania Avv. Laura Raineri;

E nei confronti di

tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale discipline giuridiche ed economiche A019 (ora A046), delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa. ss. 2014/2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia ossia di tutti i docenti che, in virtù del reinserimento "pleno iure" delle reclamanti Maria Stella Gianni e Emanuela Pacini, nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa, per la classe concorsuale A019 discipline giuridiche ed economiche, valide per il triennio 2014/2017, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio delle reclamanti.

Per la revoca e/o l'annullamento dell'ordinanza n. cron. 5663/2016 emessa il 06.06.2016, dal Giudice monocratico del Tribunale di Ragusa - Sez. Lavoro, Dott.ssa Claudia M. A. Catalano (cfr. doc. 1), comunicata a mezzo PEC il 07.06.2016.

FATTO

Con ricorso per provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., del 21.3.2016 le odierne reclamanti esponevano di avere conseguito l'abilitazione specifica all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, classe di insegnamento A019 (ora A046), con concorso ordinario per esami e titoli della scuola secondaria classe di concorso A019, indetto con D.M. dell'01.04.1999 (cfr. doc. 1 fascicolo del ricorso) e di essere inserite nelle Graduatorie Permanenti della provincia di Ragusa, poi trasformate in Graduatorie ad Esaurimento, nella III° fascia con il punteggio rispettivamente la Gianni di 15 e la Pacini di 13, utilizzabili per le assunzioni in ruolo del 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali, istituite con la L del 27.12.2006, n. 296 (che ha trasformato le graduatorie Permanenti di cui all'art. 1 del D.L. del 7.04.2004, N. 97, convertito con modificazioni dalla L n. 143 del 04.06.2004). Le ricorrenti risultavano inserite nelle graduatorie ad esaurimento sino all'anno scolastico 2007/2009 la dott.ssa Gianni, e all'anno scolastico 2009/2011 la dott.ssa Pacini (cfr. docc. 2 e 3 fascicolo del ricorso). La dott.ssa Gianni, nell'anno 2009, così come la dott.ssa Pacini nell'anno 2011, non presentavano rispettivamente entro il termine di cui ai Decreti Ministeriali n. 42/2009 e n. 44/2011 domanda di aggiornamento/conferma del punteggio e/o aggiornamento/permanenza nelle graduatorie valide per il biennio 2009/2011 e 2011/2014 ed incorrevano nella sanzione della cancellazione dalle GaE, come previsto dai medesimi decreti ministeriali. (cfr. doc. 4 fascicolo del ricorso);

Nell'anno 2014, in occasione dell'ultimo aggiornamento disposto con D.M. 235/2014 per il triennio 2014/2017 da effettuarsi entro il 10 maggio 2014 alle ore 14,00 (poi prorogato al 17 maggio 2014 alle ore 14,00) le reclamanti

presentavano, nel totale rispetto dei termini di scadenza, domanda on line di aggiornamento/reinserimento nelle GaE. domanda che, tuttavia, non veniva accettata in quanto il sistema non riconosceva le credenziali delle reclamanti per essere state già depennate dalle GaE. Tale grave omissione, del tutto illegittima, ha determinato l'ingiusta esclusione delle deducenti dalle vigenti G.a.E., valide per il triennio 2014/2017 e, conseguentemente, impedito loro l'unica possibilità che avevano di essere immesse in ruolo. Pertanto, ritenuta la sussistenza e del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, le dott. Gianni e Pacini chiedevano all'adito Tribunale, previa emanazione dei provvedimenti di rito, ordinare il reinserimento da parte del MIUR nella graduatoria provinciale ad esaurimento di Ragusa per l'insegnamento nella scuola secondaria classe A019 (oggi A046) discipline giuridiche ed economiche valida per il triennio 2014/2017 con lo stesso punteggio posseduto al momento della cancellazione (cfr. ricorso ex art. 700 c.p.c. inserito nel fascicolo del giudizio R.G.L. 812/2016).

Con comparsa del 15.04.2016 si costituiva in giudizio il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale Della Sicilia e l'Ufficio XII-Ambito territoriale per la provincia di Ragusa- in persona del Ministro pro tempore organicamente patrocinato dall'Avvocatura dello Stato eccependo l'improcedibilità del ricorso e ne chiedeva, in ogni caso il rigetto per "l'inesistenza di una norma che" consentirebbe "l'accesso" (alle GaE) "ora per allora";

All'udienza del 17.05.2016 il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Claudia Catalano, si riservava di provvedere.

Con ordinanza n. cron. 5663/2016, del 06.06.2016 R.G.N. 812/2016 il Tribunale di Ragusa, in funzione di Giudice del Lavoro, osservato che: 1)

non costituiva oggetto di contestazione la circostanza che le reclamanti erano iscritte nelle GaE fino agli anni indicati in ricorso salvo, poi essere depennate per non avere presentato domanda per la permanenza nel termine di cui al D.M. n. 42/2009; 2) le odierne reclamanti non avevano inoltrato alcuna tempestiva domanda di reinserimento in graduatoria per il triennio 2014/2017 e che avevano tentato vanamente nei termini di cui al D.M. 235/2014 di inviare la domanda di reinserimento, ma di non esservi riuscite per le modalità di funzionamento del sistema; 3) il diritto al reinserimento nelle GaE è, comunque, subordinato "alla conforme manifestazione di volontà da parte del soggetto interessato"; 4) le ricorrenti seppur a cagione del sistema non erano riuscite ad inoltrare domanda di reinserimento e non avevano manifestato tale volontà tramite invio di raccomandata a.r., come fatto da tutti i docenti nel territorio nazionale; 5) ritenuto insussistente il *fumus boni juris* e il *periculum in mora*, rigettava il ricorso compensando le spese processuali.

La predetta ordinanza è errata ed ingiusta, nonché carente, illogica e contraddittoria e, pertanto, le dott.sse Maria Stella Gianni ed Emanuela Pacini ut supra elettivamente domiciliate, rappresentate e difese propongono così come in effetti, propongono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 terdecies c.p.c., formale

RECLAMO

avverso l'ordinanza n. cron. 5663/2016 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Ragusa – Sez. Lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, il 06.06.2016, depositata in pari data e notificata a mezzo pec il 07.06.2016, emessa nel giudizio iscritto al N.R.G. 812/2016, per i seguenti motivi.

DIRITTO

Preliminarmente giova rilevare che le odierne reclamanti hanno diritto ad essere reinserite nelle GAE, la fattispecie riguarda, infatti, non l'inserimento "ex novo" delle docenti nella graduatoria ad esaurimento, bensì il reinserimento di quest'ultime che già figuravano nelle originarie graduatorie sin dall'anno 2001 (cfr. doc. 1 fascicolo del ricorso), data di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche.

In punto di diritto la questione del reinserimento nelle GaE discende dalla trasformazione delle graduatorie di cui alla L. n. 124/1999 da permanenti in graduatorie "ad esaurimento" e sull'errato convincimento della definitività della cancellazione prevista dai DD.MM. del MIUR nn. 42/2009-44/2011 e 235/2014 (che sono fonti secondarie), in contrasto con la ratio e la lettera della L. n. 143/2004 (che è fonte primaria).

L'art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97 recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005...", recita testualmente al comma 1 bis (aggiunto dalla legge di conversione) che: "dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento delle graduatorie con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalle graduatorie per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione."

Sulla base di questa previsione normativa la mancata presentazione della domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria ne comporta la cancellazione fermo restando, tuttavia, la possibilità di ottenere la reinscrizione a domanda, ciò implica che la cancellazione non è mai definitiva per chi era già collocato in graduatoria. Tale orientamento è pienamente condiviso dal Tribunale Monocratico (Trib. Rg. Sez. Lav. dott. Claudia Catalano ordinanza R.G.N. 2572/2015 cfr. doc. 14 fascicolo del ricorso- Consiglio di Stato sent. N. 3658/14 cfr. doc. 5 fascicolo del ricorso; Tar Lazio sent. 27460/10 cfr. doc. 8 fascicolo del ricorso; Trib. Rg. Sez. Lav. dott. Dimartino ordinanza R.G.N. 2717/15 cfr. doc. 15 fascicolo del ricorso). Successivamente è entrata in vigore la L. n. 296/2006 art. 1, comma 605, lettera c) (legge finanziaria 2007) che ha trasformato le graduatorie provinciali di cui alla L. n. 143/2004 da permanenti (aperte) in graduatorie ad esaurimento (chiuse) senza abrogare espressamente il disposto dell'art. 1, comma 1 bis L. n. 143/2004.

Tale legge ha operato, in pratica, un blocco delle vecchie graduatorie fatti salvi i diritti dei docenti ivi indicati e con l'intento di non consentire, a partire dall'anno 2007, l'ingresso di "nuovi" aspiranti, prevedendo una certa flessibilità solo per coloro che avevano già intrapreso dei corsi finalizzati all'inserimento in dette graduatorie (SSIS-COBASLID). Tale trasformazione delle graduatorie trova spiegazione logico-giuridica nella "cristallizzazione" e salvaguardia delle posizioni di coloro che erano stati inseriti nelle graduatorie permanenti secondo la precedente regolamentazione con il solo limite del divieto di "nuovi inserimenti" imposto dal legislatore" (Corte App. L'Aquila sent. n. 90/2016 cfr. doc. 2- Trib. Pistoia sent. n. 17/2014 cfr. doc. 5).

Non risulta che la L. n. 296/2006 abbia tacitamente abrogato l'art. 1, comma 1 bis della L. n. 143/2004.

Infatti, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi vi è abrogazione tacita solo quando tra due norme, vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione. La possibilità di "reinserimento" di coloro che risultavano già iscritti nelle GaE, prevista dalla L. n. 143/2004 è pienamente compatibile con il carattere "ad esaurimento" delle graduatorie con divieto di inserimenti "ex novo" prevista dalla L. n. 296/2006. (Trib. Rg ordinanza R.G.N. 2572/15 GdL dott. Catalano- cfr doc. 14 fascicolo del ricorso).

L'art. 1, comma 1 bis, della L. n. 143/2004 costituisce, poi, norma speciale, come tale non suscettibile di abrogazione implicita o tacita ad opera della legge generale successivamente adottata, secondo il noto principio *lex posterior generalis non derogat legi priori speciali* (Cass. Civ. Sez. Lavoro, sent. 22.05.2009, n. 11929; Cass. 10.04.2008, n. 9345; Cass. 26.04.2002, n. 6099; Cass. 09.02.1994, n. 1297; Cass. 4.03.1993, n. 2611).

E' impensabile, infine, che il legislatore che si è tanto premurato, in applicazione del principio dell'affidamento, di garantire l'inserimento nelle GaE a coloro che avevano intrapreso un percorso di studi (SISS-COBASLID) attivato nell'anno accademico 2007/2008, ma che non vantavano ancora alcun diritto soggettivo all'iscrizione nelle GaE, nulla ha garantito a coloro che tale diritto vantavano, in virtù di espressa previsione legislativa. L'art. 1, comma 1 bis della L. n. 143/2004, è ancora vigente nella sua interezza, non essendo intervenuta alcuna abrogazione espressa o tacita da parte della nuova normativa in materia di graduatorie ad esaurimento (Trib. Rg ordinanza R.G.N. 2572- cfr. doc. 14 fascicolo del ricorso)

Neanche l'art. 9 comma 20 del D.L. n. 70/2011, convertito nella L. n. 106/2011, ha modificato l'art. 1, comma 1 bis della L. n. 143/2004. Infatti tale norma ha sostituito il primo periodo dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 97/2004, convertito dalla L. n. 143/2004, stabilendo che "a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento.....è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia".

D'altronde se il legislatore avesse voluto escludere la facoltà di reinserimento avrebbe parlato soltanto di "ulteriori inserimenti" e non di "ulteriori nuovi inserimenti" (così Trib. Rg Sez. Lav. dott. Dimartino ordinanza R.G.N. 2717/15 cfr. doc. 15 fascicolo del ricorso) prova ne è che l'art. 9 comma 20 cit. non ha abrogato l'art. 1, comma 1 bis, ultimo periodo, del D.L. 97/2004 convertito con modifiche nella L. n. 143/2004, ove è previsto il reinserimento (Trib. Cremona, sent. 37/2014).

Pertanto la L. n. 143/2004, legge speciale di rango primario, è tutt'ora vigente in quanto mai abrogata né espressamente, né tacitamente.

Sulla normativa di rango primario ossia L. n. 143/2004 e L. n. 296/2006 si sono, poi, innestati i DD.MM. emanati dal MIUR, regolanti gli aggiornamenti delle GaE, rispettivamente per gli anni 2009 (D.M. n. 42/2009), 2011 (D.M. n. 44/2011) e 2014 (D.M. n. 235/2014) che hanno invece disposto, in contrasto con l'art. 1, comma 1 bis della L. n. 143/2004, la cancellazione definitiva dalle GaE, in caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento/conferma del punteggio, senza contemplare la possibilità di regolarizzare la posizione attraverso la richiesta di reinserimento nella graduatoria.

L'omessa domanda di aggiornamento/conferma del punteggio se dalla L. n. 143/2004 è sanzionata con l'esclusione dalle GaE, fermo restando la possibilità di reinserimento per gli anni successivi, dai DD.MM. del MIUR nn. 42/2009-44/2011 e 235/2014, è sanzionata con l'esclusione definitiva senza possibilità di reinserimento.

Ma detti DD.MM. "devono ritenersi in parte qua illegittimi e devono essere disapplicati" (Trib.Rg Sez. Lavoro dott. Dimartino ordinanza R.G.N. 2717/15 cfr. doc. 15 fascicolo del ricorso), non potendo un decreto ministeriale, atto di grado inferiore, derogare alla legge e, per l'effetto, negare il diritto al reinserimento nelle GaE previsto da una legge primaria -L. n. 143/2004-.

La Sentenza del Consiglio di Stato N. 3658/2014 ha, infatti, espressamente statuito che "E' illegittima la normativa regolamentare - art. 1 D.M. 8 aprile 2009 n. 42, adottata in applicazione di detta disposizione primaria" (art. 1, co 1 bis D.L. 7 aprile 2004, n. 97, conv. nella legge n. 143/2004) "che ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva dalla graduatoria". (cfr. doc. 5 fascicolo del ricorso)

Da tale pronuncia consegue, altresì, l'illegittimità dei DD.MM. n. 44/2011 e n. 235/2014 che riportano testualmente quanto disposto dal D.M. n. 42/2009 dichiarato illegittimo.

Ciò rilevato il provvedimento reclamato va annullato per i seguenti motivi.

1). Illegittimità dei DD.MM. del MIUR nn. 42/2009-44/2011 e 235/2014-INEFFICACIA DELLA CANCELLAZIONE DALLE GaE-Violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost.- Omessa pronuncia.

Il Giudice nella reclamata ordinanza ha omissso di pronunciarsi circa l'illegittimità dei DD.MM. del MIUR e della conseguente inefficacia della

cancellazione definitiva delle deducibili dalle GaE, così come operata dal MIUR.

Accertato che le reclamanti erano già inserite nelle originarie graduatorie permanenti, successivamente divenute ad esaurimento è incontrovertibile che le stesse hanno conservato un diritto soggettivo a permanervi, ciò a prescindere dall'adempimento formale della domanda di aggiornamento previsto dall'art. 1, comma 1 bis L. n. 143/2004.

In ossequio al principio della buona amministrazione ex art. 97 Cost., nessun provvedimento legislativo, può prevedere l'inefficacia di un diritto già acquisito, quale appunto quello delle ricorrenti, o subordinarne l'efficacia ad un onere.

I citati DD.MM. del MIUR vanno disapplicati non solo perché, in quanto atti di normazione secondaria non possono prevedere decadenze non contemplate dalla legge primaria, ma anche perché una disposizione che prevedesse ciò sarebbe in palese contrasto con gli art. 3, 4 e 97 Cost. e con i principi affermati nella L. n. 241/1990, che ha posto alcuni valori ordinamentali, costituenti parametri vincolanti anche per l'attività dell'interprete, che hanno rimodellato l'amministrazione pubblica, evolvendola, in linea con il disegno costituzionale da amministrazione-potere ad amministrazione-servizio. In ossequio a tale legge sussisteva e sussiste uno specifico obbligo a carico degli Uffici Territoriali del MIUR di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda per esservi confermati, le **irreparabili conseguenze della definitiva cancellazione.**

Il Consiglio di Stato con la citata Sentenza n. 3658 del 14 luglio 2014 ha statuito espressamente "con riferimento ai parametri costituzionali desunti

dall'art. 3, 4 e 97 della Costituzione, nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla L. 241/1990, il D.M. n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e che hanno omissso di presentare la domanda di esservi confermati, agli effetti della L. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima". Tale pronuncia si riflette ovviamente sulla legittimità dei successivi D.M. n. 44/2011 e D.M. n. 235/2014 (dichiarato illegittimo dal T.A.R. Lazio con sent. n. 07971/2015 cfr. doc. 4) che riportano testualmente la definitività della cancellazione senza, nemmeno prevedere, nessun obbligo di notifica a carico dell' U.S.P.

L'esclusione definitiva dalle GaE non è mai stata notificata alle reclamanti da alcun Ufficio Scolastico laddove la P.A. avrebbe dovuto approntare puntuali "garanzie partecipative" agli interessati in ordine alle conseguenze della dichiarazione di riconferma disposta all'esito di un modulo procedimentale non idoneo a saggiare l'effettiva volontà dei docenti interessati ed ignari delle conseguenze "rovinose" della mancata presentazione della domanda di conferma /aggiornamento del punteggio (T.A.R. Lazio sent. 21793/2010 cfr. doc. 6 fascicolo del ricorso in questo senso anche Cons. Stato ordinanza n. 1449/2015). Pacifico è che i DD.MM. del MIUR sono illegittimi e che tale invalidità ha inficiato tutti gli atti successivi del procedimento ivi compreso il provvedimento di CANCELLAZIONE DEFINITIVA disposto dal MIUR nei confronti dei docenti che hanno omissso la presentazione della domanda di aggiornamento / conferma del punteggio.

All'uopo si rileva che sussiste illegittimità derivata quando l'atto, di per sé valido, subisce le conseguenze dell'invalidità di un altro atto precedente o presupposto (DD.MM. del MIUR), al quale sia strettamente collegato (cancellazione definitiva) sussistendo tra i due atti un nesso procedimentale.

Dall'illegittimità dei DD.MM. del MIUR consegue l'illegittimità della cancellazione dalle GaE che è, pertanto, inefficace. Da ciò discende il pieno diritto delle deducenti di permanere nelle GaE a prescindere dalla richiesta di reinserimento in graduatoria (così Consiglio di Stato sent. n. 3658/2014 cit.-Trib. Pavia Sez. Lav. sent. 7.05.2015). Il disconoscimento di tale diritto è chiaramente illegittimo e contrario ai principi costituzionali (artt. 3,4 e 97 Cost.) cui dovrebbe essere orientata la norma in materia di graduatorie ad esaurimento. Sul punto, di particolare interesse è l'orientamento del TAR Lazio Sez. III -bis che con sentenze nn. 21793/2010 e 27460/2010 (poi confermate dal C.d.S. sent. 3658/14- cfr. docc. 5-6-8 fascicolo del ricorso) evidenzia che "i docenti in questione appartengono al personale precario e che per essi figurare (e quindi permanere) nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime, volontà che non può essere ricavata aliunde, ma espressa in modo consapevole".

Per mero tuziorismo difensivo va rilevato come il MIUR - sebbene in violazione dei principi cardine del nostro ordinamento non ha esitato a cancellare definitivamente quei docenti che non hanno presentato una semplice domanda di aggiornamento del punteggio, con prevaricazione di diritti e perdite di irripetibili chances lavorative - in occasione del concorso

ordinario docenti D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016- ha in data 29.03.2016 mandato via PEC (e non nel portale MIUR!) alla Gianni, ma non anche della Pacini (per rimanere in tema di disparità!) un "sollecito" in cui si legge "Le ricordiamo che il termine ultimo per l'inoltro è fissato alle ore 14.00 di domani, 30 marzo"??? (cfr. sollecito prodotto all'udienza del 17.05.2016 fascicolo del ricorso).

Singolare è il comportamento della P.A che da un lato si premura di tutelare, sebbene a macchia di leopardo i docenti abilitati, ricordando la data di scadenza di un concorso, e dall'altro lato cancella definitivamente chi, già inserito in GaE, aveva acquisito un diritto perfetto a permanervi desumendo l'esclusione dalla mancata produzione di una domanda di aggiornamento senza onerare gli uffici periferici di notificare agli interessati le conseguenze della loro omissione.

Se il Tribunale Monocratico non avesse ommesso ogni valutazione sul presente motivo avrebbe di certo ritenuto che la cancellazione de qua, fondata su DD.MM. illegittimi è, in sé, INEFFICACE ed avrebbe riconosciuto il pieno diritto delle deducenti di permanere nelle GaE a prescindere dalla richiesta di reinserimento in graduatoria.

2). Insufficiente, erronea, illogica e contraddittoria motivazione. Travisamento dei fatti.

Senza per questo voler recedere dal superiore motivo di reclamo sul cui accoglimento giudiziale si insiste, va rilevato ancora che alle deducenti è stata preclusa la possibilità di produrre nella procedura di aggiornamento la domanda volta al reinserimento!

All'uopo il TAR del Lazio con le pronunce n. 21793/10 e n. 5874/11 (cfr. docc. 6 e 7) ha chiarito "che la cancellazione definitiva prevista dal D.M. n. 42/2009 (come quella prevista dai D.M. 44/2011 e 235/2014) sia legittima solo se riferita al biennio, e ora triennio, di vigenza della graduatoria; e purchè non si escluda la possibilità di produrre, alla successiva procedura di aggiornamento, domanda volta al reinserimento con il punteggio maturato all'atto della cancellazione sussistendone ancora tutti gli altri requisiti di legge ed avendone ancora (o nuovamente) interesse" (in senso conforme Trib. di Firenze-Matera-Pistoia-Frosinone-Ragusa).

La nota MIUR del 09.04.2014 prot. N. AOODPIT999 (cfr. doc. 13 fascicolo del ricorso), avente ad oggetto D.M. 1 aprile 2014 n. 235 Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15-2015/16 e 2016/2017- ha stabilito: "Tutti gli aventi titolo debbono presentare domanda, sia per permanere in graduatoria, sia per aggiornare la propria posizione, sia per confermare o sciogliere l'iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesimeLe domande vanno presentate esclusivamente mediante modalità telematica nell'apposita sezione "istanze on line" del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it)" entro e non oltre il 10.05.2014, ore 14,00 (termine poi prorogato al 17.05.2014 ore 14,00). Il MIUR, pertanto, per un verso "esclude categoricamente qualsivoglia validità alle domande presentate in modalità cartacea..." mentre per altro verso "la procedura telematica approntata dal Ministero" non solo preclude l'accesso ai docenti cancellati ma "non consente neppure di conservare evidenza dei tentativi di presentazione avanzati dai soggetti dalla stessa P.A. giudicati non legittimati" (Trib. Rg. Sez. Lavoro

Dott. Dimartino ordinanza R.G.N. 2717/15 cit.). La preclusione del sistema telematico verso i docenti cancellati è dovuta al fatto che i DD.MM. del MIUR "interventuti successivamente alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, non prevedono più la possibilità di reinserimento in graduatoria di cui alla L. n. 143/2004" ed è "proprio basandosi sulla definitività della esclusione" che "il Ministero ha escluso l'ammissibilità della domanda" (Trib. Rg. Sez. Lavoro Dott.ssa Catalano ordinanza R.G.N. 2572/15 cit.).

Così le cose, non vi è dubbio alcuno che i succitati DD.MM. sono illegittimi e vanno disapplicati nella parte in cui prevedono la cancellazione definitiva, e la conseguente adozione di un sistema telematico che non accetta l'inoltro delle domande dei docenti depennati dalle GaE, essendo tale previsione in contrasto con la possibilità di un reinserimento previsto ex lege (Trib. Rg sez. Lavoro dott. Dimartino ordinanza R.G.N. 2717/2015-cit.; Corte di Appello L'Aquila cfr. doc. 2; T.A.R. Lazio sent. n. 07971/2015 cit.)

Il Giudice nella reclamata ordinanza ha accertato che le odierne deducenti erano già inserite nelle originarie graduatorie permanenti successivamente trasformate in GaE, ha accertato l'esistenza in capo alle deducenti del "diritto al reinserimento", ha, altresì, accertato che le ricorrenti hanno "vanamente tentato di inoltrare on line" l'istanza di reinserimento; Il Decidente, nonostante ciò e seppur pienamente consapevole del fatto che le reclamanti non hanno potuto inoltrare la domanda on line poiché il sistema "(che consente l'inoltro telematico solo a coloro che non sono stati cancellati dalle graduatorie)" non ha consentito loro l'inoltro della domanda", ha ritenuto che le odierne deducenti non hanno manifestato l'interesse al reinserimento in GaE. Un

dilemma! Per il Decidente poiché la presentazione della domanda "si atteggia ad elemento costitutivo della fattispecie" le deducenti avrebbero dovuto inoltrare la domanda nei termini di cui al D.M. 235/2014 (entro il 17.05.2014) al MIUR che, per converso, accoglie solo domande in via telematica ed ha approntato un sistema che non accetta l'inoltro di domande ai docenti cancellati e che non lascia nemmeno traccia dei tentativi di presentazione delle domande di reinserimento!!! E' il cane che si morde la coda!

Ora se esula dalla L. n. 143/2004, ancora vigente, l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva dalle GaE quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza per chi vi era già inserito e se il MIUR preclude il reinserimento, impedendo sinanche l'inoltro della domanda, ne consegue che "Le disposizioni contenute nei DD.MM. n. 42/2009, 44/2011 e 235/2014, nella misura in cui contrastino con il disposto dell'art. 1, comma 1 bis D.L. 97/2004 conv. nella L. n. 143/2004, devono essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge" (T.A.R. Lazio sent. n. 07971/2015 cit; Trib. Genova, Sez. lavoro, sent. n. 3/2013 e sent. n. 308/2014).

Le reclamanti, come accertato dal Tribunale Monocratico hanno presentato, nel totale rispetto dei termini di scadenza, domanda on-line di aggiornamento/reinserimento nelle GaE, attenendosi scrupolosamente al dettato della regolamentazione del MIUR, tuttavia tale domanda non è stata accettata dal sistema informatico approntato dalla P.A. che, ha, pertanto, disconoscendone il loro legittimo diritto al reinserimento.

Pertanto, il mancato inoltro della domanda non è un' omissione delle deducenti ma è una preclusione evidente, chiara, nota, voluta dal MIUR per sbarrare l'accesso alle GaE alle reclamanti in quanto cancellate definitivamente.

La volontà delle odierne reclamanti di permanere e/o di reinserirsi in graduatoria andava desunta anche dall'estratto dei loro rispettivi portali (cfr. docc 9/10 fascicolo del ricorso). Dai propri portali le reclamanti hanno inoltrato tutte le domande che nell'apposita sezione "istanze on line" è stato possibile inoltrare, o meglio, che il sistema ha consentito loro di inoltrare. In particolare nell'archivio personale anno 2014, del portale delle deducenti, risulta come la Gianni nell'ennesimo tentativo di inoltrare la domanda ha: 1) in data 15.05.2014, inoltrato richiesta di rigenerazione del codice personale; 2) in data 17.05.2014 inoltrato la domanda relativa alla scelta delle graduatorie di Istituto di I° fascia del personale A.T.A., mentre la Pacini ha inoltrato domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto II° fascia (cfr. doc. 9/10 fascicolo del ricorso). Sarebbe quantomeno illogico ed irrazionale pensare che le deducenti, già inserite in GaE e per cui il permanere nelle GaE costituisce la residua anzi l'estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro quali docenti (C.d.S., sent. n. 3658/2014 cfr. doc. 5 fascicolo del ricorso) e pur avendo l'opportunità di reinserirsi in GaE, graduatoria che costituisce il ponte per l'immissione in ruolo ai docenti abilitati che vi figurano, abbiano optato per l'inoltro di domande relative al personale A.T.A. o inserimento graduatorie di Istituto II fascia. E ancora le deducenti, prima di presentare domanda di reinserimento nel 2014 hanno partecipato al

concorso docenti 2012 (cfr. docc. 9/10 fascicolo del ricorso) ed hanno partecipato, altresì, al concorso docenti 2016 (cfr. doc. 3).

Non è ravvisabile, pertanto, in capo alle reclamanti quella perdita di interesse verso la professione di docente!

Il comportamento del MIUR è, e continua ad essere, oltremodo scorretto e vessatorio! Ha imposto l'invio delle domande in via esclusivamente telematica, non riconoscendo alcuna validità alle domande presentate in formato cartaceo, vien da dire, ha studiato ad hoc un sistema che preclude l'accesso ai docenti cancellati e che non lascia nemmeno traccia dei tentativi di inoltro delle domande salvo, poi, come avvenuto nella fattispecie all'udienza del 17.05.2016 (cfr. verbale di udienza del 17.05.2016 redatto dal Funzionario del MIUR, Carmelo Pappalardo, fascicolo del ricorso) esigere che le ricorrenti presentassero domanda in modalità cartacea???. Ciò in contrasto con quanto eccepito in analogo giudizio in cui l'Amministrazione Scolastica, costituitasi, ha contestato la presentazione di una domanda formato cartaceo dal ricorrente perché presentata "in modalità difforme da quanto descritto" nel D.M. 235/2014!!! (così Trib. Enna-sez. Lav. Ordinanza emessa nel giudizio R.G.N. 449/2015). La pretesa della P.A. in ordine alla mancata produzione della domanda in formato cartaceo non stupisce in quanto, coerentemente con l'esercizio della sua posizione di amministrazione-potere (contra legem n. 241/1990), il MIUR continua ad esercitare un comportamento di supremazia nei confronti dei docenti. Errata appare, invece, la reclamata ordinanza laddove il Decidente assume che "le ricorrenti ben avrebbero potuto manifestare la propria volontà di essere reinserite in graduatoria tramite invio di lettera raccomandata A.R. alla medesima stregua " di molti docenti nel

territorio nazionale! Per il Giudice le odierne reclamanti anziché attenersi scrupolosamente al dettato dei DD.MM. del MIUR, che per quanto fonte di normazione secondaria sono pur sempre fonte di normazione, avrebbero dovuto, ad nutum, uniformarsi a quanto suggerito da non meglio qualificati sindacati e associazioni di categoria, onerando le ricorrenti a precostituirsi ad arte una prova per non vedere frustrato il proprio diritto al reinserimento.

A nulla vale poi la prassi adottata dai colleghi delle odierne reclamanti che hanno provveduto a diffidare il MIUR, in totale spregio dei termini perentori di presentazione delle domande previste dai vari DD.MM. e, addirittura, in prossimità del deposito dei ricorsi giudiziari. Infatti dall'interpretazione del sistema normativo che regola la materia che ci occupa ivi compresi i DD.MM. del MIUR non è affatto desumibile l'obbligo dei docenti di una rituale e tempestiva diffida scritta. Orbene se corrispondesse al vero che per essere reinseriti in graduatoria è sufficiente la diffida scritta, il presente giudizio non avrebbe motivo di esistere, e ben avrebbe potuto il MIUR costituirsi, aderire alla domanda e chiedere la cessazione della materia del contendere, ma ovviamente così non è!

E' legittimo pensare come la diffida scritta, che rimane pur sempre un rimedio facoltativo e non un obbligo o un onere, rappresenti per il MIUR non un atto prodromico al reinserimento, bensì una escamotage atta ad evitare il reinserimento per ordine del Giudice.

Se il Tribunale Monocratico, anziché sottoporre le deducenti ad una probatio diabolica, si fosse pronunciato sull' illegittimità del D.M. 235/2014 (cfr. doc. 4 TAR Lazio cit.) anche laddove regolamenta la materia dettando modalità di presentazione della domanda, discriminatorie, falsate, preclusive ed in palese

contrasto con la possibilità di reinserimento avrebbe riconosciuto il pieno diritto delle reclamanti ad essere reinserite in GaE.

Alla luce delle superiori ragioni le odierne reclamanti hanno diritto al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola della provincia di Ragusa per la classe di concorso discipline giuridiche ed economiche con il punteggio posseduto al momento della cancellazione.

SUL FUMUS BONI JURIS

Il fumus boni juris emerge chiaramente dalla superiore esposizione in diritto ed in fatto.

Copiosa giurisprudenza sia amministrativa (Cons. Stato sent. n. 3658/2014-T.A.R. Lazio sez. terza bis sent. n. 07971/2015 cfr. doc. 4) che ordinaria (Trib. Rg Sez. Lav. dott. Dimartino ordinanza R.G.N. 2717/2015 cit.- Trib. Pistoia Sez. Lav. Sent. n. 17/2014 cfr. doc. 5) è pienamente concorde nel riconoscere il diritto soggettivo al reinserimento di quei docenti già inseriti nell'originaria graduatoria permanente (le odierne ricorrenti addirittura vi figuravano già nel 2001) poi trasformata in graduatoria ad esaurimento e che involontariamente (senza che la PA abbia adeguatamente saggiato l'effettiva volontà dei docenti in maniera certa ed univoca di voler essere esclusi definitivamente da siffatta graduatoria), hanno omissso di presentare domanda di aggiornamento del punteggio.

1). La cancellazione delle reclamanti dalle GaE, fondata su DD.MM. del MIUR illegittimi è, in re ipsa, inefficace e, pertanto, le dott.sse Gianni e Pacini hanno pieno diritto di permanere nuovamente nelle GaE, a prescindere dalla richiesta di reinserimento in graduatoria.

2). In ogni caso ed in virtù dell'art. 1 co. 1 bis della legge 143/2004, **ANCORA OGGI VIGENTE**, le reclamanti vanno reintegrate ed illegittimo è il comportamento del MIUR laddove, in ossequio al disposto dei DD.MM., rende impossibile l'esercizio del diritto al reinserimento approntando un sistema preclusivo, volto a sbarrare l'accesso ai docenti cancellati e che non lascia traccia dei tentativi di presentazione delle domande.

Negare tale diritto sarebbe illegittimo e contrario ai principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 4 e 97 Cost., principi cui deve necessariamente attenersi la pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni.

Ritenuto che:

- 1) le reclamanti si sono abilitate all'insegnamento classe A019, con concorso pubblico del 1999/2001 e sono state regolarmente inserite nelle originarie graduatorie permanenti poi graduatorie ad esaurimento, ove figuravano fino a quando non ne sono state cancellate (2009 la Gianni e 2011 la Pacini);
- 2) i DD.MM. del MIUR nn. 42/2009-44/2011 e 235/2014 sono stati dichiarati illegittimi dal Supremo Organo di Giustizia Amministrativa e dal T.A.R. Lazio (cfr. Cons. Stato sent. 3658/2014-T.A.R. Lazio sent. n. 07971/2015 già citate) perché contrari alla L. n. 143/2004, tutt'ora vigente, nella parte in cui hanno previsto la cancellazione definitiva di tutti quei docenti che non hanno presentato domanda di conferma/aggiornamento del punteggio e nella parte in cui precludono il reinserimento;
- 3) il MIUR ha approntato un sistema telematico tale da disconoscere il loro diritto al reinserimento tant'è che non ha accettato l'inoltro della domanda di reinserimento e che le reclamanti hanno inoltrato, nel rispetto dei termini,

altre domande inserite nei loro portali (personale ATA, inserimento graduatorie di istituto, cfr. docc. 9/10 fascicolo del ricorso).

Da ciò consegue che la cancellazione delle reclamanti dalle GaE fondata su DD.MM. del MIUR dichiarati illegittimi è, in sé, illegittima e, pertanto, inefficace.

Se il Giudice Monocratico non avesse errato per quanto sopra esposto avrebbe di certo ritenuto la sussistenza del *fumus boni juris*.

SUL PERICULUM IN MORA

Risulta sussistente anche il requisito del *periculum in mora*.

In caso di mancato accoglimento della domanda, le reclamanti si vedrebbero ingiustamente private della possibilità di ottenere incarichi di insegnamento ed occasioni di lavoro nelle classi di concorso per le discipline giuridiche ed economiche, per il triennio con aumento del punteggio in vista della definitiva immissione in ruolo. La sussistenza del *periculum in mora* deve essere intesa o come irreversibilità degli effetti del pregiudizio (e quindi come attitudine a provocare la perdita integrale del diritto- se le deducenti fossero state reintegrate nel 2014 quando, nel termine del D.M. 235/2014, hanno inoltrato le domande di inserimento ma il MIUR ha disconosciuto il loro diritto già con l'inizio dell'attuazione del piano straordinario di assunzioni sarebbero certamente state immesse in ruolo-) oppure come lesione irreparabile di beni o interessi del titolare e funzionalmente collegati all'attuazione del diritto stesso oppure, ancora, come impossibilità o grave difficoltà della piena restitutio in integrum della situazione soggettiva lesa.

Nel caso de quo il Giudicante ha totalmente omissso di valutare tale stato di cose sostenendo in maniera impropria, erronea e contraddittoria che "è

impossibile ravvisare alcun effettivo periculum in mora" atteso che le ricorrenti non hanno reclamato alla preclusione della domanda nel 2014. Invero, il periculum per le reclamanti si è concretizzato e continua verosimilmente a concretizzarsi con l'avvio del piano di assunzioni previsto dalla L.n. 107/2015:

- 1). Considerata la progressiva immissione in ruolo di quei docenti che si trovano inseriti nelle GaE, che l'intento del Governo è quello di esaurire dette graduatorie provinciali e che la permanenza nelle GaE per le reclamanti costituisce l'unica possibilità di aspirare ad una collocazione lavorativa nel mondo della scuola tramite gli incarichi di supplenza annuale o, ancora di più, l'immissione in ruolo, non vi è chi non veda come si palesa l'urgenza di ottenere da parte delle reclamanti il reinserimento in graduatoria. All'uopo si rileva che nelle GaE della provincia di Ragusa, scremate dai docenti che hanno avuto il ruolo, con riferimento alla classe di insegnamento A019 (discipline giuridiche ed economiche) sono rimaste appena 23 docenti di cui alcuni con un punteggio inferiore a quello posseduto dalle deducenti sia pure al momento della cancellazione (cfr. doc. 6);
- 2). Il reinserimento immediato consentirebbe alle reclamanti di partecipare alle operazioni future (anche quelle del piano buona scuola ancora in fase di attuazione) di individuazione di personale per la stipula di contratti di lavoro anche a tempo indeterminato che si espletano all'inizio dell'anno scolastico;
- 3). Il rigetto del ricorso appare oltremodo ingiustificato anche tenuto conto dell'ulteriore danno che si potrebbe profilare in considerazione della molteplicità dei ricorrenti che hanno richiesto e richiederanno l'esecuzione

delle ordinanze cautelari emesse con riferimento alle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, ampliando di fatto il numero dei potenziali aventi diritto all'inserimento con evidente pregiudizio, come nel caso di specie, per tutti coloro che, pur utilmente collocati, sono stati ingiustamente depennati dalle GaE.

4). Con D.D.G. N. 106 del 23.2.2016 è stato bandito il concorso a posti e cattedra per il personale docente che verranno assegnati nel corso del triennio 2016/2018, per cui è previsto che le operazioni verranno ultimate entro il mese di settembre c.a.;

Ne consegue come le ricorrenti non possono attendere l'apertura delle prossime fasi di aggiornamento previste per il 2017 ora, addirittura, fatte slittare al 2018/19. A quella data, infatti, le GaE potrebbero non essere più attive con conseguente gravissima compromissione per le reali possibilità lavorative delle ricorrenti;

5). La proposizione di un giudizio ordinario determinerebbe un pregiudizio irreparabile con un evidente perdita di quella che potrebbe essere l'ultima chance per ottenere il posto di lavoro, lasciando le ricorrenti in uno stato di precariato permanente.

Per quanto sopra esposto l'ordinanza con la quale è stato rigettato il ricorso presentato dalle odierne deducenti va revocata da Codesto Collegio Decidente.

Tutto ciò premesso e ritenuto, le dott.sse Gianni e Pacini ut supra rappresentate, difese ed elettivamente domiciliate chiedono che

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE DI RAGUSA - SEZIONE LAVORO, IN
COMPOSIZIONE COLLEGIALE,

reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere il
presente reclamo avverso il provvedimento n. cron. 5663/2016, del
Tribunale di Ragusa, Giudice Monocratico-Sez. Lavoro, dott.ssa Claudia M.A.
Catalano, emesso il 06.06.2016, depositata in pari data e notificata a mezzo
pec il 07.06.2016, e, conseguentemente, per tutti i motivi suesposti, emettere
ogni più opportuno provvedimento finalizzato al reinserimento da parte del
MIUR delle dott.sse Gianni Maria Stella e Pacini Emanuela, odierne
reclamanti, nella graduatoria provinciale ad esaurimento di Ragusa per
l'insegnamento nella scuola secondaria classe di insegnamento discipline
giuridiche ed economiche A019 (ora A046) valida per il triennio 2014/2017
con lo stesso punteggio posseduto al momento della cancellazione
sussistendone i presupposti di legge.

Con ogni consequenziale provvedimento.

Salvo ogni altro diritto.

Col favore di spese e compensi difensivi o, in subordine, con la
compensazione delle spese ritenuta la peculiarità e complessità della lite.

In caso di contestazione si chiede che l'On.le Collegio Voglia Ordinare alle
Amministrazioni resistenti l'esibizione della documentazione da cui si
evincono i tentativi di inoltrare la domanda entro i termini previsti dal D.M.
235/2014 (10.05.2014 rinviato al 17.05.2014).

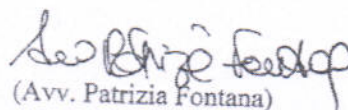
Si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento R.G.L. 812/2016.

Si dichiara espressamente che il valore della causa è indeterminabile, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad € 147,00.

Produzioni: 1). Copia ordinanza n. cron. 5663 del 06.06.2016, notificata a mezzo pec il 07.06.2016; 2). Sent. Corte di Appello L'Aquila n. 90/2016; 3).

Domanda di partecipazione concorso docenti 2016 Gianni e Pacini e relativo avviso dell'USR; 4). Sent. T.A.R. Lazio, n. 07971/2015; 5). Sent. Tribunale di Pistoia n. 17/2014; 6). Estratto graduatoria ad esaurimento dell'10.02.2016; 7).

Fascicolo di parte R.G.L. n. 812/2016.


(Avv. Patrizia Fontana)

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Le reclamanti, dott. Maria Stella Gianni ed Emanuela Pacini, a mezzo del sottoscritto difensore, premesso che,

- Il presente reclamo ha per oggetto l'impugnazione dell'ordinanza n. cron. 5663/2016 di rigetto del ricorso promosso dalle deducenti ed iscritto al R.G.L. n. 812/2016, all'immediato reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento classe di insegnamento discipline giuridiche ed economiche A019 (ora A046), nell'ambito della provincia di Ragusa valide per il triennio 2014-2017;
- Il Tribunale Monocratico in funzione di Giudice del Lavoro dott. Claudia M.A. Catalano, con provvedimento del 31.03.2016, aveva autorizzato la notifica del ricorso anche ai possibili controinteressati, mediante la pubblicazione sul sito web del MIUR, da eseguirsi ad

opera del MIUR medesimo, nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dell'Ambito territoriale di Ragusa da eseguirsi ad opera dei medesimi

RILEVATO CHE

A parere della scrivente difesa anche il presente atto dovrebbe essere notificato agli eventuali controinteressati, la cui precisa identificazione rimane di fatto impossibile, per il notevole numero dei destinatari e per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie negli anni successivi, potrebbero scegliere di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale della provincia di Ragusa, classe di insegnamento discipline giuridiche ed economiche A019 (ora A046) e che potrebbe dilatare notevolmente i tempi del procedimento

Si chiede

All'On. Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'AMMINISTRAZIONE locale di competenza, nella specie Ufficio XVI- Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa, con sede in Ragusa (RG), via Giordano Bruno, CAP 97100, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.usr.sicilia.it o altro meglio individuato.

Sul punto si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sarebbe oltremodo onerosa per la parte reclamante e, comunque, per come affermato dal Consiglio di Stato con decisione del 19/2/1990 n. 106, la stessa non appare idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere

di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U..

Al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle GAE, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale ed anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ciò ritenuto, l'Avv. Patrizia Fontana nel nome

FA ISTANZA

Affinchè l'Ill.mo Giudice, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto alle Amministrazioni convenute mediante notifica di copia dell'atto e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito internet del M.I.U.R. o sul sito dell'URS della Regione Sicilia o altro meglio individuato da eseguirsi ad opera del M.I.U.R. stesso.

Ragusa, addi data del deposito


(Avv. Patrizia Fontana)